

SUPSI

13

Lo scambio automatico di informazioni fiscali

Commentario a cura di

Giovanni Molo

Lars Schlichting

Samuele Vorpe

ISBN:

88-7595-021-0

Progettazione Layout e composizione:

Giancarlo Gianocca,

Giulia Donnarumma,

un progetto del Laboratorio cultura visiva

Stampa:

Grafica Bellinzona SA

CH-6702 Claro

In copertina:

Illustrazione tratta da un disegno di Max Huber

© 2017

SUPSI, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana,

Centro competenze tributarie

CH-6928 Manno

Elenco degli autori

Francesca Amaddeo

Avvocato, Dottoranda di ricerca in diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali presso l'Università degli Studi di Ferrara.

Artt. 1-3, 5-8, 8bis, 8bisbis, 8ter, 9, 10, 16-19, 24 e 25

Direttiva 2011/16/UE

Flavio Amadò

Avvocato e Notaio, LLM, Giudice supplente alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Art. 22 *Convenzione MAAT*

Artt. 16, 38 e 39 *LSAI*

Sacha Cattelan

Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Consulente fiscale.

Sez. 1.1.A-H e 2.2 *Accordo SAI*

Artt. 1 e 2 *Accordo con l'UE*

Sez. I.A-E SCC

Artt. 2, 20 e 21 *LSAI*

Sibilla G. Cretti

Avvocato, Dottore in giurisprudenza, TEP, LLM Tax.

Art. 17 *LSAI*

Rocco Filippini

Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Capoufficio dell'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.

Artt. 23, 24, 29 e 30 *LSAI*

Simona Genini

Avvocato, LLM International Tax Law, già Capoufficio dell'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.

Sez. 3.1-3.6, 4 e 8 *Accordo SAI*

Artt. 3 e 4 *Accordo con l'UE*

Giordano Macchi

Dipl. Math. ETH, Lic. sc.econ., Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.

Artt. 4 e 7 *Convenzione MAAT*

Giovanni Molo

Avvocato, LLM, Dottore in giurisprudenza.

Artt. 1, 4, 6, 28 e 30 *Convenzione MAAT*

Preambolo, Sez. 1.1.A-H, 1.2, 2.1 e 5-7

Accordo SAI

Preambolo, artt. 1, 2, 6-8, 10 e 11

Accordo con l'UE

Artt. 2, 6, 8, 13-15, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 31-37 e 40 *LSAI*

Andrea Pedroli

Dottore in giurisprudenza, Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Artt. 5 e 22 *Convenzione MAAT*

Art. 26 *LSAI*

Lars Schlichting

Avvocato, LLM.

Sez. 1.1.A-H e 2.2 *Accordo SAI*

Artt. 1 e 2 *Accordo con l'UE*

Sez. I.A-E, II.A-E, III.A-E, IV.A-C, V.A-E, VI.A, VII.A-C, VIII.A-E e IX.A SCC

Artt. 2-5, 7, 9-12, 18, 35 e 41 *LSAI*

Curzio Toffoli

Avvocato, Mlaw HSG, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law.

Art. 1 *LSAI*

Samuele Vorpe

Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI.

Artt. 1, 2, 4, 6-7, 28 e 30 *Convenzione MAAT*

Elenco delle abbreviazioni

Accordo con l'UE	Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (RS 0.641.926.81)/nella sua versione precedente denominato AfisR
Accordo FATCA	Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America del 14 febbraio 2013 per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (RS 0.672.933.63)
Accordo IGA	Accordo intergovernativo per applicare la normativa FATCA
Accordo SAI/MCAA	Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (RS 0.653.1) o Modello OCSE di Accordo tra autorità competenti (Multilateral Competent Authority Agreement)
AD	Assicurazione contro la disoccupazione
ad es./p. es.	ad esempio/per esempio
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna
AfisR	Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (RS 0.641.926.81)/dal 1° gennaio 2017 denominato Accordo con l'UE
AI	Assicurazione per l'invalidità
AIA	Automatischer Informationsaustausch (in italiano: SAI)
AIMP	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1)
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AIRE	Anagrafe degli italiani residenti all'estero
AJP/PJA	Aktuelle juristische Praxis/Pratique juridique Actuelle, Zurigo
ALC	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
AM	Assicurazione militare
AMal	Assicurazione malattie
AML	Anti Money Laundering
APA	Advance pricing arrangement
ARA	Anwaltsrevue, das Praxismagazin des Schweizerischen Anwaltsverbandes
art.	articolo
artt.	articoli
ASA	Archiv für Schweizerisches Abgaberecht, Berna
ASB	Associazione svizzera dei banchieri – SwissBanking

AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
BEPS	Base Erosion and Profit Shifting
BNS	Banca nazionale svizzera
BU S	Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale – Consiglio degli Stati
CAA	Competent Authority Agreement (OCSE)
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
cd.	cosiddetto
CDB	Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche
CDB 16	Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche, stato al 1° gennaio 2016
CDI	Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio
CDI CH-ITA	Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con Protocollo aggiuntivo) (RS 0.672.945.41)
CE	Comunità europea
CEAG	Convenzione europea del 20 aprile 1959 di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.1)
CEDU	Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101)
CET-S	Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (Svizzera)
Cfr.	confronta
CH	Svizzera
CHF	Franchi svizzeri
cit.	citato
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (RS 220)
consid.	considerando
Consiglio Ecofin	Consiglio economia e finanza dell'Unione europea
Convenzione MAAT	Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal Protocollo del 27 maggio 2010 (RS 0.652.1)
Convenzione n. 108	Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (RS 0.235.1)
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (RS 312.0)

cpv.	capoverso
cpvv.	capoversi
CRS/SCC	Common Reporting Standard (OCSE)/Standard comune di comunicazione di informazioni
CSI	Conferenza svizzera delle imposte
CV	Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111)
DAC/Direttiva 2011/16/UE	Direttiva del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE
DAC 2/Direttiva 2014/107/UE	Direttiva del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
DAC 3/Direttiva 2015/2376/UE	Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 2015 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
DAC 4/Direttiva 2016/881/UE	Direttiva del Consiglio del 25 maggio 2016 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
Direttiva 77/779/CEE	Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e di quelle sui premi assicurativi
Direttiva 95/46/CE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
Direttiva 2003/48/CE/ Direttiva sul risparmio	Direttiva del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Direttiva 2003/49/CE	Direttiva del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi
Direttiva 2010/24/UE	Direttiva del Consiglio del 16 marzo 2010 sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure
Direttiva 2011/16/UE/DAC	Direttiva del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE
Direttiva 2013/34/UE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

Direttiva 2014/107/UE/DAC 2	Direttiva del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Direttiva 2014/48/UE	Direttiva del Consiglio del 24 marzo 2014 che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Direttiva 2015/2060/UE	Direttiva del Consiglio del 10 novembre 2015 che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Direttiva 2015/2376/UE/DAC 3	Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 2015 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Direttiva 2016/881/UE/DAC 4	Direttiva del Consiglio del 25 maggio 2016 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Direttiva madre-figlia	Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
DPA	Legge federale sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)
DPO	Data Protection Officer - Responsabile UE per la protezione dei dati personali
DTF	Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero
ecc.	eccetera
ed.	edizione
EDPS	European data protection supervisor
EF	Expert Focus – Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsprüfung, Steuern, Rechnungswesen un Wirtschaftsberatung/Revue suisse pour l'audit, la fiscalité, la comptabilité et le conseil économique, Zurigo
EUR	euro
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act
FF	Foglio federale
FFI	Foreign Financial Institution
FHTP	Forum on Harmful Tax Practices (OCSE)
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Form	Formulario
FStR	IFF Forum für Steuerrecht, San Gallo
GAFI	Gruppo d'azione finanziaria
i.e.	id est (ciòè)

IBFD	International Bureau of Fiscal Documentation
IDI	Numero d'identificazione delle imprese
IF/FI	Istituto finanziario/corrispettivo inglese: financial institution
IFA	International Fiscal Association
IFF	Forum für Steuerrecht, Universität St. Gallen
IFPDT	Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
IPG	Indennità di perdita di guadagno
IRS	Internal Revenue Service
IRS Code	Internal Revenue Code (IRC) = Title 26 of the U.S. Code
ISO	International Organization for Standardization
IT	Information technology
IVA	Imposta sul valore aggiunto
KYC	Know Your Costumer (principle)
LA AF	Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (RS 672.5)
LA FE	Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (RS 211.412.41)
LA ID	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14)
LA INF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)
LA Mal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10)
LA r	Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (RS 152.1)
LA VS	Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LBCR	Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0)
LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (RS 221.229.1)
LCG	Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (RS 935.52)
LDIP	Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291)
LEF	Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett.	lettera/lettere
LFATCA	Legge federale sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti del 27 settembre 2013 (RS 672.933.6)

LFINMA	Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RS 956.1)
LFR	Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (RS 641.91)
LICol	Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31)
LIDI	Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese (RS 431.03)
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11)
LIFI	Legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (RS 672.4)
LinFi	Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (RS 958.1)
LIP	Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (RS 642.21)
LIVA	Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
LLC	Limited Liability Company
LLP	Limited Liability Partnership
LOG	Legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (RL 3.1.1.1)
LPC	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30)
LPD	Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1)
LPers	Legge federale del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
LRD	Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (RS 955.0)
LSA	Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (RS 961.01)
LSAI	Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (RS 653.1)
LTAf	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)
LTB	Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (RS 641.10)
LTF	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110)
MCAA/Accordo SAI	Multilateral Competent Authority Agreement (OCSE)/Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (RS 0.653.1)

mia.	miliardo/miliardi
mio.	milione/milioni
M-OCSE	Modello OCSE di Convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio
MROS	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
n.	numero
N/n./nm.	Numero marginale o paragrafo
ndr.	nota del redattore
NF	Novità fiscali, SUPSI, Centro di competenze tributarie, Manno
NFE	Non Financial Entity
NIF	Numero di identificazione fiscale
NOGA	Nomenclatura generale delle attività economiche
Not@lex	Revue de droit privé et fiscal du patrimoine, Centre de droit notarial (Faculté de droit de l'Université de Lausanne)
OAAF	Ordinanza del 20 agosto 2014 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (RS 651.11)
OAD	Organismi di autodisciplina
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
OBCR	Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.02)
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico
OLPD	Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.11)
ORD	Ordinanza dell'11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (RS 955.01)
ORD-CFCG	Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco del 24 giugno 2015 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (RS 955.021)
ORD-FINMA	Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 3 giugno 2015 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (RS 955.033.0)
OS	Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (RS 961.011)
OSAI	Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RS 653.11)
p.	pagina
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)

par.	paragrafo (capoverso)
PC	Prestazioni complementari
PJA/AJP	Pratique juridique Actuelle, St. Gallen/Aktuelle juristische Praxis, Zurigo
PP	Previdenza professionale
pp.	pagine
pto.	punto
pti.	punti
RDAF	Revue de droit administratif et de droit fiscal, Losanna/Ginevra
Regolamento 2015/2378/UE	Regolamento di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012
Regolamento 2016/679/UE	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
risp.	rispettivamente
RL	Raccolta legislativa del diritto cantonale
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RSDA/SZW	Revue suisse de droit des affaires et du marché financier/Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts und Finanzmarktrecht, Schulthess Verlag, Zurigo
RtiD	Rivista ticinese di diritto (dal 2004), Bellinzona
RU	Raccolta ufficiale del diritto federale
s.	seguinte
SAI	Scambio automatico di informazioni
SCC/CRS	Standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE/nella sua versione OCSE: Common Reporting Standard
sez.	sezione/sezioni
SFI	Segreteria di stato per le questioni finanziarie internazionali
SICAF	Società di investimento a capitale fisso
SICAV	Società di investimento a capitale variabile
SIF	Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (in italiano: SFI)
ss.	seguinti
ST	Der Schweizer Treuhänder/L'Expert-Comptable, Zurigo

Statuto della Corte internazionale di giustizia	Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945 (RS 0.193.501)
STEP	The Society of Trust and Estate Practitioners
StR	Steuer Revue/Revue fiscale, Muri/Berna
SUPSI	Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
SUVA	Cassa nazionale dell'assicurazione infortuni svizzera
SZW/RSDA	Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts und Finanzmarktrecht/Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, Schulthess Verlag, Zurigo
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TIEA	Modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement
TS-TAF	Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (RS 173.320.2)
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UE	Unione europea
UFG	Ufficio federale di giustizia
UK	United Kingdom (Regno Unito)
USA	United States of America (Stati Uniti d'America)
USD	dollaro americano
vol.	volume
ZStP	Zürcher Steuerpraxis, Zurigo

Bibliografia

Bibliografia - Materiali autorità svizzere

ASB, Commento alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 16), Basilea 2016 (cit.: Commentario CDB)

ASB, Direttive relative al trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere (Direttive Narilo), Basilea 2014 (cit.: Direttive Narilo)

AFC, Circolare n. 19, Obbligo d'informare, di rilasciare attestazioni e di comunicare nella LIFD, Berna, 7 marzo 1995 (cit.: Circolare AFC n. 19)

AFC, Circolare n. 20, Imposizione dei trusts, Berna, 27 marzo 2008 (cit.: Circolare AFC n. 20)

AFC, Direttiva, Standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, Standard comune di comunicazione di informazioni, Berna, 17 gennaio 2017 (cit.: Direttiva AFC)

ASSEMBLEA FEDERALE, Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, del 18 dicembre 2015, in: FF 2015 7949 (cit.: Decreto federale sulla Convenzione MAAT)

ASSEMBLEA FEDERALE, Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero un Protocollo di modifica dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE, del 17 giugno 2016, in: FF 2016 4439 (cit.: Decreto federale che approva il Protocollo di modifica dell'AfisR)

ASSEMBLEA FEDERALE, Decreto federale che approva l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari, del 18 dicembre 2015, in: FF: FF 2015 7947 (cit.: Decreto federale sull'Accordo SAI)

ASSEMBLEA FEDERALE, Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia, del 31 maggio 2016, in: RU 2016 4795 (cit.: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia)

CONSIGLIO DI STATO DEL CANTONE TICINO, Parere in merito alla procedura di consultazione concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e Procedura di consultazione concernente l'approvazione dell'accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari nonché della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni

in materia fiscale (cit.: Consiglio di Stato, Parere approvazione SAI)

CONSIGLIO FEDERALE, Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 13.3805, del 12 giugno 2015 (cit.: Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 13.3805)

CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale, del 6 luglio 2011, in: FF 2011 5587 (cit.: Messaggio sulla LAAF)

CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale), del 5 giugno 2015, in: FF 2015 4613 (cit.: Messaggio sulla Convenzione MAAT)

CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio concernente la modificazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale e della legge federale relativa al Trattato concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale nonché un decreto federale concernente una riserva alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 marzo 1995, in: FF 1995 III 1 (cit.: Messaggio concernente la modificazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale)

CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione del Protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE, del 25 novembre 2015, in: FF 2015 7585 (cit.: Messaggio Accordo con l'UE)

CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia, del 18 novembre 2015, in: FF 2015 7071 (cit.: Messaggio scambio automatico con l'Australia)

CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea, del 6 luglio 2016, in: FF 2016 5945 (cit.: Messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea)

CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, del 25 agosto 1999, in: FF 1999 7979 (cit.: Messaggio concernente l'istituzione

e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali)

CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio concernente una modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale, del 10 giugno 2016, in: FF 2016 4561 (cit.: Messaggio sui dati rubati)

CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali), del 5 giugno 2015, in: FF 2015 4467 (cit.: Messaggio SAI)

CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio relativo all'approvazione della Convenzione con la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari e della Convenzione con il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale nonché alla legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale, del 18 aprile 2012, in: FF 2012 4343 (cit.: Messaggio relativo all'approvazione della Convenzione con la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari)

CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto, La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, del 5 marzo 2010, in: FF 2010 2015 (cit.: Rapporto del Consiglio federale sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale)

CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto concernente l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale, del 14 gennaio 2015 (cit.: Rapporto concernente l'Accordo SAI e la LSAI)

CSI, Circolare n. 30, Imposition des trusts, Frauenfeld, 22 agosto 2007 (cit.: Circolare CSI n. 30)

CSI, Direttive del 1° ottobre 1992, in: ASA 62, p. 545 (cit.: Direttive del 1° ottobre 1992)

DFF, Entrato in vigore il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Italia, Comunicato stampa, del 28 luglio 2016 (cit.: Protocollo CDI CH-ITA)

DFF, Il Consiglio federale avvia la consultazione relativa all'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni su domanda, Comunicato stampa, del 22 ottobre 2014 (cit.: Consultazione relativa all'applicazione unilaterale dello standard OCSE)

DFF, La Svizzera intende riprendere lo standard OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale, Comunicato stampa, del 13 settembre 2009 (cit.: Svizzera riprende lo standard OCSE)

DFF, Nuovi standard internazionali dell'OCSE obbligatori in ambito di imposizione delle imprese: anche la Svizzera è chiamata ad agire, Comunicato stampa, del 5 ottobre 2015 (cit.: Nuovi standard anche per la Svizzera)

DFF, Spiegazioni relative all'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIIn), del 23 novembre 2016 (cit.: Rapporto OSAIn)

DFGP, Verwendung der Versichertennummer der AHV als Steueridentifikationsnummer im Rahmen des automatischen Informationsaustausches in Steuersachen (AIA), del 5 agosto 2015, in: <https://biblio.parlament.ch/e-docs/384220.pdf> [06.03.2017]

IFPDT, Spiegazioni concernenti la comunicazione dei dati a carattere personale all'estero secondo la LPD riveduta, Berna, aprile 2011

SFI, Il Consiglio federale decide sui mandati di negoziazione per lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale con gli Stati partner, Comunicato stampa, dell'8 ottobre 2014 (cit.: Comunicato stampa della SFI dell'8 ottobre 2014)

UFG, L'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, Direttive, 9° ed., Berna 2009, in: <http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0090.File.tmp/wegl-str-i-2009.pdf> [14.10.2016] (cit.: Direttive assistenza penale)

Bibliografia - Materiali OCSE, Consiglio d'Europa ed UE

- AGENZIA DELLE ENTRATE, Bollettino del ruling di standard internazionale, 2° ed., Roma, 19 marzo 2013
- COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, Bruxelles, 6 dicembre 2012 (cit.: COM(2012) 722 final)
- COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, Bruxelles, 18 marzo 2015 (cit.: COM(2015) 135 final)
- Consiglio d'Europa, Explanatory Report to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, Strasburgo 1981 (cit.: Esplicativo sulla convenzione sulla protezione delle persone)
- Consiglio d'Europa, Gruppo di lavoro sull'art. 29 Protezione dei dati, Guidelines for Member States on the criteria to ensure compliance with data protection requirements in the context of the automatic exchange of personal data for tax purposes, Bruxelles 2015 (cit.: Guida sulla protezione dei dati)
- Consiglio d'Europa/Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati, Lussemburgo 2014
- EDPS, Opinion 2/2015 on the EU-Switzerland agreement on the automatic exchange of tax information, Bruxelles, 8 luglio 2015
- OCSE, Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale (TIEA), con relativo commentario, in: <http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/33977677.pdf> [14.07.2016] (cit.: Commentario TIEA)
- OCSE, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Parigi 2015 (cit.: Rapporto finale BEPS)
- OCSE, CRS-related FAQs, agosto 2015 (cit.: SCC-Faq)
- OCSE, Exchange of information on request, Handbook for peer reviews 2016 – 2020, 3° ed., Parigi 2016 (cit.: Handbook for peer reviews)
- OCSE, Global Forum, Peer review report phase 2 implementation the standard in practice Switzerland, del 26 luglio 2016, in: <http://www.oecd.org/tax/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews-switzerland-2016-9789264258877-en.htm> [14.10.2016] (cit.: Peer review report phase 2)
- OCSE, Guidance on the implementation of country-by-country reporting, BEPS ACTION 13, Parigi, 5 dicembre 2016 (cit.: Guidance on the implementation of country-by-country reporting)
- OCSE, La Convention multilatérale sur la coopération fiscale franchit la barre des 100, del 25 agosto 2016, in: <http://www.oecd.org/fr/fiscalite/la-convention-multilaterale-sur-la-cooperation-fiscale-franchit-la-barre-des-100.htm> [14.10.2016] (cit.: Convention sur la coopération fiscale franchit la barre des 100)
- OCSE, L'OCDE présente les mesures issues du Projet BEPS OCDE/G20 qui seront examinées lors de la réunion des ministres des Finances du G20, Comunicato stampa, 5 ottobre 2015 (cit.: Presentazione misure progetto BEPS)
- OCSE, Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Parigi 2014 (cit.: Rapporto intermedio BEPS)
- OCSE, Manuel de mise en œuvre des dispositions concernant l'échange de renseignements à des fins fiscales, Module 1 – L'échange de renseignements sur demande, Parigi 2006 (cit.: Manuale sull'implementazione dello scambio d'informazioni su domanda)
- OCSE, Manuel de mise en œuvre des dispositions concernant l'échange de renseignements à des fins fiscales, Module 2 – L'échange spontané de renseignements, Parigi 2006 (cit.: Modulo 2 sullo scambio spontaneo)
- OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2014, Parigi 2014 (cit.: Commentario M-OCSE, N ... ad Art. ...)
- OCSE, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, Parigi, 21 luglio 2014 (cit.: Commentario SCC, N ... ad Sez. ...)
- OCSE, Tax information exchange between OECD Countries: a survey of current practices, Parigi 1994 (cit.: Tax information exchange between OECD Countries)
- OCSE/Consiglio d'Europa, La Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, Amendée par le protocole de 2010, Parigi 2011 (cit.: Commentario sulla Convenzione MAAT)

Dottrina

- AMADDEO FRANCESCA/GREGGI MARCO, Lo scambio di informazioni in materia tributaria, in: Amatucci Fabrizio/Cordeiro Guerra Roberto (a cura di), *L'evasione e l'elusione fiscale in ambito nazionale e internazionale*, Milano 2017
- AMADÒ FLAVIO, Il principio di specialità nella prospettiva degli standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni, in: Vorpe Samuele (a cura di), *Contravvenzioni e delitti fiscali nell'era dello scambio automatico di informazioni*, Manno 2015, pp. 415-434
- ANGELUCCI PIERPAOLO, Lista "Vaduz" e lista "Falciani": sono prova di evasione fiscale?, in: NF 12/2010, pp. 17-19
- AUER CHRISTOPH/MÜLLER MARKUS/SCHINDLER BENJAMIN (a cura di), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo/San Gallo 2008 (cit.: AUTORE, VwVG, N ... *ad Art.* ...)
- BAERISWYL BRUNO/PÄRLI KURT (a cura di), Datenschutzgesetz (DSG), Berna 2015 (cit.: AUTORE, DSG, N ... *ad Art.* ...)
- BAKER PHILIP/PISTONE PASQUALE, The practical protection of taxpayers' fundamental rights, in: *Cahiers IFA de droit fiscal international*, vol. 110b, 2015, pp. 357-379
- BEHNISCH URS, Neue Entwicklungen der Internationalen Amtshilfe im Bereich der Steuern direkten, in: ST 1-2/2010, pp. 65-78
- BERNASCONI MARCO, Gli accordi bilaterali II e lo scambio di informazioni fiscali. L'accordo sulla fiscalità del risparmio, Manno 2005
- BONVIN MARY, L'échange des renseignements suivants les nouvelles Conventions franco-suisse et amérícano-suisse: le changement que ces Conventions représentent du point de vue suisse, in: *Not@lex* 4/2010, pp. 105-147
- BORTOLOTTI CRISTIANO, Quattro anni fa nasceva il progetto BEPS, in: NF 2/2017, pp. 61-65
- BUCCISANO ANDREA, Assistenza amministrativa internazionale dall'accertamento alla riscossione dei tributi, Bari 2013
- CARINCI ANDREA, "Lista Falciani" e tutela del contribuente: utilizzabilità vs. attendibilità dei relativi dati da parte dell'Autorità fiscale italiana, in: NF 1/2012, pp. 12-14
- COCCHI BRUNO/ TREZZINI FRANCESCO/BERNASCONI GIORGIO A., Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011 (cit.: AUTORE, Commentario CPC)
- CRETI SIBILLA GISELDA, *Le trust, aspects fiscaux*, Basilea 2000
- DANON ROBERT/GUTMANN DANIEL/OBERSON XAVIER/PISTONE PASQUALE (a cura di), *Modèle de Convention fiscale OECD concernant le revenu et la fortune*, Commentaire, Basilea 2014 (cit.: AUTORE, Commentario M-OCSE, N ... *ad Art.* ...)
- DONATSCH ANDREAS/HEIMGARTNER STEFAN/MEYER FRANK/SIMONEK MADELEINE, *Internationale Rechtshilfe, unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht*, 2° ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015
- DRAGONETTI ALESSANDRO/PIACENTINI VALERIO/SFONDRINI ANNA, *Manuale di fiscalità internazionale*, Milano 2012
- DUPUIS MICHEL/GELLER BERNARD /MONNIER GILLES/MOREILLON LAURENT/PIGUET CHRISTOPHE/BETTEX CHRISTIAN/STOLL DANIEL (a cura di), *Code pénal, Petit Commentaire*, Basilea 2012 (cit.: *Petit Commentaire CP*)
- EHRENZELLER BERNHARD/MASTRONARDI PHILIPPE/SCHWEIZER RAINER J./VALLENDER KLAUS A., *Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar*. 2 Bände (Neuaufgabe 2014), Zurigo 2008 (cit.: AUTORE, *Die schweizerische Bundesverfassung*, N ... *ad Art.* ...)
- EICKER ANDREAS/FRIEDRICH FRANK/ACHERMANN JONES, *Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht*, Berna 2012.
- GENINI SIMONA, Lo scambio automatico di informazioni in ambito OCSE ed UE: implicazioni per la Svizzera, in: Vorpe Samuele (a cura di), *Contravvenzioni e delitti fiscali nell'era dello scambio internazionale di informazioni*, Manno 2015, pp. 391-412
- IBFD, *Tax Glossary*, 3° ed., Giugno 2015
- JEONG YONGHEON, Spontaneous Exchange of Information, in: Günther Oliver-Christoph/Tüchler Nicole (a cura di), *Exchange of Information for Tax Purposes*, Vienna 2013, pp. 445-462
- KELLER HELEN/BALAZS-HEGEDÜS NATALIE, *Paradigmenwechsel im Verhältnis von Landesrecht und Völkerrecht?*, in: *AJP/PJA* 9/2016, p. 712 ss.
- KILKELLY URSULA, *Le droit au respect de la vie privée et familiale*, Strasburgo 2003

- LOCHER PETER, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 2° ed., Berna 2000 (cit.: Das internationale Steuerrecht der Schweiz)
- LOCHER PETER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundesteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015 (cit.: Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundesteuer)
- LOCHER PETER, Steuerruling: ein problematisches Modewort, in: ZStP 4/2015, pp. 255-276 (cit.: Steuerruling)
- MARAIA JEAN-FRÉDÉRIC, Le secret fiscal et sa portée dans le cadre de l'assistance et l'entraide en droit interne Suisse, in: Zen Ruffinen Piermarco (a cura di), Les secret et le droit, Zurigo 2004
- MARAIA JEAN-FRÉDÉRIC/SANSONETTI PIETRO, Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities, Rapport Suisse, in: Cahiers IFA de droit fiscal international, vol. 98b, 2003, pp. 739-755
- MARANTELLI ADRIANO, Die Bestimmung der Ansässigkeit im Kontext des automatischen Informationsaustausches, in: Jusletter 9. Mai 2016
- MASSETTI GABRIELE/PEDROLI ANDREA, Il ruling nel diritto tributario svizzero: situazione attuale e prospettive di evoluzione, in: RtID I-2006, pp. 579-621
- MATTEOTTI RENÉ, Verfassungskonformität des automatischen Informationsaustauschs, Kurzgutachten im Auftrag des Staatssekretariats für Internationale Finanzfragen, Zurigo, 13 agosto 2015
- METZGER DIETER, Kurzkommentar zum Mehrwertsteuer-Gesetz, Muri/Berna 2000
- MOLO GIOVANNI, Il recepimento del riciclaggio fiscale nel diritto svizzero: cause e conseguenze pratiche, in: Vorpe Samuele (a cura di), Contravvenzioni e delitti fiscali nell'era del cambio internazionale d'informazioni, Manno 2015, pp. 555 - 585
- MOLO GIOVANNI/DRZALIC JANA J., L'ammissibilità delle domande raggruppate in applicazione delle CDI sul modello dell'OCSE, in: NF 7-8/2016, pp. 24-29
- MOOR PIERRE, Droit administratif, vol. II, 2° ed., Berna 2002
- MÜLLER MARKUS, Rechtsschutz gegen Verwaltungsrealakte, in: Tschannen Pierre (a cura di), Neue Bundesrechtspflege, Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtsschutz, Berner Tage für die juristische Praxis (BTJP) 2006, Berna 2007, pp. 313-373
- NAEF FRANCESCO, Lo scambio di informazioni fiscali in caso di dati rubati, in: NF 6/2016, pp. 18-38
- NOSEDA FILIPPO, Automatic exchange of personal data in tax matters, Privacy and data protections concerns based on practical examples of how the system works, presentazione alla 33esima conferenza plenaria del Consiglio d'Europa, Comitato consultivo basato sull'art. 29 della Convenzione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Strasburgo 29 giugno 2016
- OBERSON XAVIER, General Report, Exchange of Information and Cross-Border Cooperation between Tax Authorities, in: Cahiers IFA de droit fiscal international, vol. 98b, 2013, pp. 19-57 (cit.: Exchange of Information)
- OBERSON XAVIER, International Exchange of informations in Tax Matters, Towards global transparency, Cheltenham Glos 2015 (cit.: International Exchange)
- OBERSON XAVIER, Précis de droit fiscal international, 4° ed., Berna 2014 (cit.: Précis)
- OBERSON XAVIER/HINNY PASCAL (a cura di), LT Commentaire droits de timbre, Zurigo 2006 (cit.: AUTORE, Commentario LTB, N ... ad Art. ...)
- OESTERHELT STEFAN, Bedeutung des OECD-Kommentars für die Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen, in: ASA 80, pp. 373-396
- OPEL ANDREA, Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersachen: Amtshilfe nach dem OECD-Standard, Berna 2015 (cit.: Amtshilfe nach dem OECD-Standard)
- OPEL ANDREA, Spontane Amtshilfe unter der Lupe, in: StR 5/2016, pp. 380-393 (cit.: Spontane Amtshilfe)
- OSWALD DIANA, Verfahrensrechtliche Aspekte der internationalen Amtshilfe in Steuersachen, Arbeiten aus dem Juristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz, vol. 347, Zurigo 2015
- PATELLI LUCIANO/PORPORA FRANCESCO, Il ruling internazionale e gli APAs, in: Il Fisco, n. 23 del 7 giugno 2004, pp. 1-3505
- PEDROLI ANDREA, Lo scambio di informazioni interno, fra autorità fiscali e fra autorità amministrative e giudiziarie da una parte e autorità fiscali dall'altra, in: Vorpe Samuele (a cura di), Il segreto bancario nello scambio di informazioni fiscali, Manno 2011, pp. 365-388
- RAPPO AURÉLIA/TILLE AURÉLIE, Les conditions d'assistance administrative internationale en matière fiscale selon la LAAF, in: RDAF 2013 II 1

- ROHNER TOBIAS F./SCHÄRER CHRISTOPH, Diskretionäre Trusts als letztes Mittel gegen den AIA in Steuersachen?, in: EF 09/2015, pp. 711-715
- ROMANO CARLO, Advance Tax rulings and Principles of Law. Towards a European Tax Rulings System?, IBFD 2002
- ROSENTHAL DAVID/JÖHRI YVONNE, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zurigo 2008
- ROSSI ORIANA, L'individuazione della persona interessata e del detentore delle informazioni nel quadro dell'assistenza amministrativa fiscale con riguardo al trust, in: NF 1/2014, pp. 31-35
- RUST ALEXANDER/FORT ERIC, Exchange of information and bank secrecy, Kluwer Law International 2012
- SCHELLER STEFANO, Manuale sullo scambio di informazioni in materia fiscale, Manno 2015
- SCHLICHTING LARS, Scambio automatico di informazioni: quali sono i dati da trasmettere e come devono essere raccolti?, in: NF 4/2016, pp. 21-26
- SCHODER CHARLOTTE, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen, Zurigo/Basiela/Ginevra 2014
- SCOLARI ADELIO, Diritto amministrativo - parte generale, Bellinzona 1989
- SIMONEK MADELEINE, Fishing Expeditions in Steuersachen: Überlegungen zu den inhaltlichen Anforderungen an ein Amtshilfegesetz, in: Cavallo Angela/Hiestand Eliane/Blocher Felix/Arnold Irene/Käser Beatrice/Caspar Milena/Ivic Ingo (a cura di), Liber amicorum für Andreas Donatsch: Im Einsatz für Wissenschaft, Lehre und Praxis, Zurigo 2012, pp. 891-905
- STEP, Flowchart, CRS: UK trusts under the Common Reporting Standard, in: https://www.step.org/sites/default/files/Policy/CRS_flowchart_UK_Amended1Aug16.pdf [01.03.2017] (cit.: CRS Flowchart)
- STEP, Guidance, Applying CRS to Charitable Trusts, Agosto 2016, in: http://www.step.org/sites/default/files/Policy/Applying_CRS_to_Charitable_Trusts040816.pdf [01.03.2017] (cit.: Charitable Trusts)
- STEP, Trust protectors to be treated as account holders under CRS rules, 9 giugno 2016, in: <http://www.step.org/news/trust-protectors-be-treated-account-holders-under-crs-rules> [01.03.2017] (cit.: Trust protectors)
- TAROLLI SCHMIDT NADIA/KURATH NOËL, Der Automatische Informationsaustausch – Bald Realität für die Schweiz, in: ARA 6/7 2016, p. 247 ss.
- THÜRER DANIEL, Verfassungsrecht und Völkerrecht, in: Thürer Daniel/Aubert Jean-Francois/Müller Jorg-Paul, Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, p. 179 ss.
- TRECHSEL STEFAN/PIETH MARK, Schweizerisches Strafbuch Praxiskommentar, 2° ed., Zurigo/San Gallo 2012 (cit.: AUTORE, StGB PK, N ... ad Art. ...)
- TREZZINI FRANCESCO, Le competenze del giudice civile in materia di protezione dei dati, Convegno SUPSI intitolato: "Scambio di informazioni vs. protezione dei dati", Manno, 5 dicembre 2016
- VALDERRAMA MOSQUERA JOHANNA IRMA, Legitimacy and the Making of International Tax Law: The Challenges of Multilateralism, in: 3 World Tax Journal, vol. 7, 2015, nr. 3
- VALENTE PIERGIORGIO, Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, Manuale, 7° ed., Milano 2016
- VANISTENDAEL FRANS, The EC interest savings directive, IBFD 2015
- VORPE SAMUELE, Falsi frontalieri nelle maglie del fisco svizzero?, in: Giornale del Popolo, 6 settembre 2016, pp. 18, 26 (cit.: Falsi frontalieri)
- VORPE SAMUELE, La politica della Svizzera nell'ambito dell'assistenza fiscale amministrativa, in: Vorpe Samuele (a cura di), Il segreto bancario nello scambio di informazioni fiscali, Manno 2011, pp. 181-227 (cit.: Politica della Svizzera)
- VORPE SAMUELE, Lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling fiscali. Analisi del Piano di azione 5 del BEPS ed effetti per la Svizzera, in: RtiD I-2016, pp. 529-574 (cit.: Ruling BEPS)
- VORPE SAMUELE, Spontaner Informationsaustausch über Steurrulings, Umsetzung des BEPS-Aktionspunkt 5 und Auswirkungen für die Schweiz, in: AJP/PJA 9/2016, pp. 1229-1243 (cit.: Spontaner Informationsaustausch)
- VORPE SAMUELE, La nozione di verosimile rilevanza nella domanda di assistenza amministrativa, in: NF 7-8/2016, pp. 44-54 (cit.: La nozione di verosimile rilevanza)
- VORPE SAMUELE/MACCHI GIORDANO/MOLO GIOVANNI, Il nuovo standard OCSE in materia di assistenza amministrativa ammette le domande raggruppate, in: RtiD II-2012, pp. 727-750

VORPE SAMUELE/MOLO GIOVANNI, Das FATCA-Abkommen zwischen der Schweiz und den USA, in: ASA 82, pp. 257-278 (cit.: FATCA-Abkommen)

VORPE SAMUELE/MOLO GIOVANNI, L'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli USA, in: RtiD I-2013, pp. 677-703 (cit.: Accordo FATCA)

VORPE SAMUELE/MOLO GIOVANNI, Lo scambio automatico d'informazioni fiscali, in: RtiD II-2015, pp. 625-666 (cit.: Scambio automatico)

VORPE SAMUELE/MOLO GIOVANNI/ALTENBURGER PETER R., Der automatische Informationsaustausch [AIA] von Steuerdaten, in: ASA 84, pp. 745-779

WALDBURGER ROBERT, Aktuelle Entwicklungen in der Schweizerischen Amtshilfe im Steuerbereich, in: RSDA 2009, pp. 480-503 (cit.: Amtshilfe)

WALDBURGER ROBERT, Entwicklungen in der Schweizerischen Amtshilfepolitik in Steuersachen – Ein Überblick, in: FStR 2010, pp. 80-93 (cit.: Amtshilfepolitik)

WALDMANN BERNHARD/BELSER EVA MARIA/EPINAY ASTRID (a cura di), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Basilea 2015 (cit.: AUTORE, BV, N ... *ad Art. ...*)

WEBER MARKUS/KING ROBIN/ROHRER ANDREAS, Umsetzung des AIA nach OECD Standard als Herausforderung für Finanzinstitute, in: ST 9/2015, pp. 703-710

WEBER MARKUS/KING ROBIN/ROHRER ANDREAS, Verordnungsentwurf über AIA in Steuersachen, in: EF 08/2016, pp. 594-601

YERSIN DANIELLE/NOËL YVES (a cura di), Impôt fédéral direct, Commentaire romand, Basilea 2008 (cit.: AUTORE, Commentario LIFD, N ... *ad Art. ...*)

ZWEIFEL MARTIN/BEUSCH MICHAEL/BAUER-BALMELLI MAJA, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (VStG), 2^o ed., Basilea 2012 (cit.: AUTORE, VStG, N ... *ad Art. ...*)

ZWEIFEL MARTIN/BEUSCH MICHAEL/MATTEOTTI RENÉ (a cura di), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, Basilea 2015 (cit.: AUTORE, Kommentar Internationales Steuerrecht, N ... *ad Art. ...*)

Curzio Toffoli

Avvocato,

Mlaw HSG,

Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law

40

**Sezione 1:
Disposizioni generali**

**Art. 1 LSAI:
Oggetto**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 LSAI: Oggetto

- ¹ La presente legge disciplina l'attuazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni) tra la Svizzera e uno Stato partner secondo:
- l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI), allegato compreso;
 - altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.
- ² Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell'accordo applicabile nel singolo caso.

- La LSAI ha forma di **Legge federale** (*i.e.* di legge in senso formale, art. 163 s. Cost.). Il suo scopo è permettere l'attuazione dello scambio automatico in virtù dell'Accordo SAI e di altri accordi internazionali che autorizzano uno scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (denominati nella terminologia LSAI "*accordi applicabili*", art. 2 cpv. 1 lett. *a* LSAI). Siccome la disciplina di esecuzione interna dello scambio automatico non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di altre autorità federali, la LSAI individua (residualmente) la sua radice costituzionale nell'art. 172 cpv. 3 Cost. (Messaggio SAI, p. 4549). La LSAI è stata approvata dalle Camere federali – unitamente alla Convenzione MAAT, all'Accordo SAI e al suo allegato – il 18 dicembre 2015 e, quindi, sottoposta a referendum facoltativo ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 lett. *a* Cost. Il termine di referendum è decorso inutilizzato il 9 aprile 2016. Il Consiglio federale ha, quindi, fissato l'entrata in vigore della LSAI al 1° gennaio 2017. Ad oggi ca. 100 Stati e Territori hanno comunicato al *Global Forum* sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni ai fini fiscali la loro intenzione di introdurre lo *standard* per lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera si è, quindi, tempestivamente adoperata per introdurre lo *standard* nel 2017, in modo da permettere il primo scambio di dati con Stati *partner* selezionati già nel 2018.
- Il 18 maggio 2016, il Consiglio federale ha poi avviato la consultazione – conclusa il successivo 9 settembre – prodromica all'emanazione di una "**Ordinanza sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali**" (OSAI_n). Tale strumento, completivo della LSAI e che è entrato in vigore contestualmente ad essa, *i.e.* il 1° gennaio 2017, racchiude le necessarie disposizioni di esecuzione emanate dal Consiglio federale. In particolare, l'OSAI_n definisce gli altri IF non tenuti alla comunicazione e i conti esclusi, disciplinando nel dettaglio gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica degli IF svizzeri tenuti alla comunicazione. Oltre alle norme di esecuzione, l'OSAI_n fissa altre disposizioni necessarie all'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Essa concretizza poi i compiti dell'AFC, il sistema

d'informazione e, nell'allegato, le disposizioni alternative del Commentario SCC (cfr. nel dettaglio DFF, Rapporto OSAIn).

3. L'art. 1 definisce il **campo di applicazione oggettivo della LSAI** (il suo oggetto, *i.e.* cosa la legge è chiamata a disciplinare). Per complementarità, tutto ciò che si situa al di fuori del campo di applicazione oggettivo della LSAI non può trovare disciplina attuativa in quest'ultima.
4. La LSAI è concepita quale mera **legge di attuazione** (*"reiner Durchführungserlass"*). Essa disciplina l'esecuzione interna degli obblighi di diritto internazionale pubblico che la Svizzera ha assunto (risp. assumerà) in ambito di scambio automatico di informazioni. Questi obblighi sono formulati negli accordi applicabili, che rappresentano accordi (o convenzioni) di diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. *a* CV che la Svizzera ha sottoscritto (risp. sottoscriverà) con uno Stato *partner*. Sono questi accordi che definiscono la disciplina materiale che sostanzia lo scambio automatico di informazioni. Da ciò si deducono due corollari. **Primo**, la LSAI non può rappresentare, da sola, fondamento idoneo a permettere, unilateralmente, una qualsiasi forma di scambio automatico con uno Stato che non sia uno "Stato partner" ai sensi della definizione autentica enunciata nella LSAI medesima, *i.e.* "uno Stato o territorio con cui la Svizzera ha convenuto uno scambio automatico di informazioni" (art. 2 cpv. 1 lett. *c* LSAI), caratterizzazione soggettiva che si attualizza unicamente in presenza di un accordo (di diritto pubblico internazionale) applicabile ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. *a* LSAI. In questo senso, la LSAI si allinea alla LAAF (cfr. Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016, consid. 4.4 e 6.2) e si differenzia dalla AIMP (cfr. SCHODER, N 2 *ad* art. 1), la quale definisce, invece, in modo autonomo e autosufficiente (ossia indipendentemente dall'esistenza di uno specifico accordo internazionale, fatta comunque salva una diversa disposizione di quest'ultimo; cfr. DTF 137 IV 33, consid. 41) tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, compresi quelli di natura fiscale. **Secondo** (e analogamente alla LAAF; cfr. SCHODER, N 5 *ad* art. 1; Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016, consid. 4.4 e 6.2), dalla sola LSAI non possono essere direttamente dedotti obblighi informativi diversi o più ampi di quelli definiti nell'accordo applicabile (cfr. art. 1 cpv. 2 LSAI).
5. L'**obiettivo normativo** della LSAI è ancorare, in un unico atto, le garanzie di rispetto degli obblighi di diritto internazionale pubblico assunti dalla Svizzera con gli accordi applicabili in materia di scambio automatico di informazioni; sancire la certezza del diritto riguardo alle competenze, alle procedure, alle misure coercitive e alla tutela giurisdizionale, così come fissare le prescrizioni di condotta agli organi di esecuzione e agli altri partecipanti alla procedura (IF *in primis*). Infatti, non tutte le disposizioni contenute in un accordo applicabile sono esplicitate in modo esaustivo, deducibili in giudizio e quindi direttamente attuabili (ossia dotate del cd. effetto *self executing*, si veda *infra* N 13.2). Per questa ragione, si impone l'adozione di una legge federale che disciplini l'attuazione del diritto materiale; compito assegnato alla LSAI. Non da ultimo, pure la Sez. IX SCC, le cui disposizioni sono ritenute a sua volta non *self-executing* (cfr. Messaggio SAI, p. 4509), prescrive

ad ogni Giurisdizione che partecipi allo scambio automatico l'adozione di norme e procedure amministrative di diritto interno capaci di assicurare una efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione, così come gli obblighi di adeguata verifica (cfr. Sez. IX.A SCC; cfr. OCSE, Commentario SCC, N 1-2 *ad* Sez. IX). La LSAI contiene, quindi, tutte le norme considerate indispensabili a formalizzare l'organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali funzionali a una corretta ed efficace attuazione dello scambio automatico di informazioni (cfr. Messaggio SAI, p. 4509).

6. La nozione di **"scambio automatico di informazioni ai fini fiscali"** (cpv. 1) identifica una modalità di scambio transnazionale di informazioni fiscali (cfr. art. 6 Convenzione MAAT). Tale modalità rappresenta, unitamente allo scambio di informazioni su domanda (cfr. art. 5 Convenzione MAAT; art. 26 M-OCSE) e a quello spontaneo (cfr. art. 7 Convenzione MAAT), una forma di assistenza amministrativa in materia fiscale (la Convenzione MAAT ne prevede anche altre; cfr. Messaggio sulla Convenzione MAAT, p. 4619). La Convenzione MAAT contiene (unitamente all'Accordo SAI e allo SCC o ad altri accordi applicabili per quanto attiene allo scambio automatico di informazioni, risp. alle singole CDI o TIEA per quanto attiene allo scambio di informazioni su domanda) il fondamento materiale di diritto internazionale che sostanzia lo scambio di informazioni fiscali nelle tre modalità descritte (cfr.: OSWALD, N 260 ss.). L'assistenza amministrativa prestata dalla Svizzera a un'autorità fiscale estera costituisce a sua volta – come l'assistenza giudiziaria garantita a un tribunale o a un'autorità di perseguimento penale esteri – una forma di sostegno procedurale. Le disposizioni di assistenza amministrativa, formali o sostanziali che siano, si configurano, quindi, quali norme di natura procedurale (cfr. SCHODER, N 4 *ad* art. 1).
7. La LSAI disciplina lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e uno Stato *partner* secondo l'Accordo SAI, compreso il suo allegato (art. 1 cpv. 1 lett. *a* LSAI) e secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico che riguarda conti finanziari (art. 1 cpv. 1 lett. *b* LSAI). **Si situano fuori dal campo di applicazione della LSAI** (e non sono pertanto da questa disciplinate) tutte le rimanenti forme, risp. modalità, di assistenza amministrativa in materia fiscale.
- 7.1. **La LSAI non disciplina** l'applicazione di convenzioni che prevedono uno scambio di informazioni fiscali su richiesta o spontaneo (cfr. Messaggio SAI, p. 4510). Infatti, le clausole di assistenza amministrativa contenute nelle CDI sottoscritte dalla Svizzera hanno come oggetto unicamente lo scambio di informazioni su domanda. In effetti, sebbene, l'art. 26 M-OCSE autorizza anche altre modalità di scambio (cfr. OSWALD, N 199 s.), una disposizione contenuta nei Protocolli alle singole CDI stabilisce espressamente che gli Stati contraenti non sono tenuti a scambiare informazioni in maniera automatica. Anche i TIEA conclusi dalla Svizzera prevedono unicamente uno scambio di informazioni su richiesta. È, peraltro, evidente che gli Stati *partner* allo scambio automatico con i quali vige anche una CDI (o un TIEA) conforme allo *standard* OCSE, potranno in futuro presentare una richiesta di assistenza amministrativa alla Svizzera fondata sui dati precedentemente

ottenuti beneficiando dello scambio automatico. Quest'ultimo non pregiudica in alcun modo le CDI e i TIEA. Le diverse modalità di scambio di informazioni coesistono, si completano e si integrano a vicenda (cfr. OSWALD, N 200). È, perciò, agevole supporre che nel prossimo futuro le evidenze fornite dallo scambio **automatico e spontaneo** di informazioni consegneranno agli Stati *partner* spunti per formulare specifiche domande di informazioni alla Svizzera (cfr. Messaggio sulla Convenzione MAAT, p. 4619; Messaggio SAI, p. 4483). Per altro verso, lo scambio automatico si differenzia dalle altre due modalità di scambio per il suo oggetto, che è limitato alle "informazioni finanziarie". Lo scambio su richiesta abbraccia invece tutte le "informazioni verosimilmente rilevanti" (ricordando qui che la sussistenza di tale presupposto è in primo luogo un apprezzamento demandato allo Stato richiedente, mentre lo Stato richiesto è unicamente autorizzato a controllare la plausibilità di tale apprezzamento, cfr. Sentenza TF 2C_1174/2014 del 24 settembre 2015, consid. 2.1.1). Lo scambio spontaneo raccoglie, infine, tutte le informazioni "*presumibilmente interessanti per l'autorità estera competente*" (cfr. art. 3 lett. d LAAF; la nozione materiale di tale presumibile interesse è esemplificata all'art. 7 cpv. 1 Convenzione MAAT).

- 7.2.** Per l'attuazione interna dello **scambio di informazioni su richiesta (o domanda)**, comprese le cd. "domande raggruppate", si applicano la LAAF e l'OAAF (Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016, consid. 6.2). Le basi di diritto materiale che fondano tale modalità di scambio si trovano nelle singole CDI e nei TIEA sottoscritti dalla Svizzera con diversi Stati *partner* (Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016, consid. 6.2) così come – in futuro – nella Convenzione MAAT (alla data del 31 dicembre 2016, la Svizzera ha sottoscritto complessivamente 54 CDI che adempiono lo *standard* OCSE, di cui 50 in vigore, e 10 TIEA, di cui 9 in vigore). Riguardo tale modalità di scambio, la Svizzera dispone oggi di una prassi (dell'AFC) e di una giurisprudenza (del TAF e del TF) sostanziose, sottoposte a costanti sviluppi e precisazioni.
- 7.3.** Per quanto riguarda lo **scambio spontaneo di informazioni** (che al pari dello scambio automatico costituisce una modalità di scambio fino ad ora sconosciuta in Svizzera), l'unica base legale in ambito internazionale è al momento costituita dall'art. 7 Convenzione MAAT. Fino all'entrata in vigore di questa disposizione, uno scambio spontaneo di informazioni (attivo) da parte delle autorità svizzere non è possibile. Per contro, già oggi le autorità elvetiche possono considerare informazioni ricevute spontaneamente dall'estero. Per dare concretezza alla formulazione generalista dell'art. 7 Convenzione MAAT è stata adottata una corrispondente revisione della LAAF (pure approvata dall'Assemblea federale il 18 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2017) giacché le necessarie disposizioni di attuazione rientrano nel campo di applicazione oggettivo di quest'ultima (art. 1 cpv. 1 lett. b LAAF; cfr. Messaggio sulla Convenzione MAAT, p. 4649). Il nuovo art. 22a cpv. 1 LAAF attribuisce poi al Consiglio federale il compito di disciplinare in dettaglio – a mezzo di ordinanza (l'OAAF) – gli obblighi connessi con lo scambio spontaneo di informazioni, che dovranno essere basati "*sugli standard internazionali e sulla prassi di altri Stati*". In termini generali, ciò significa che in futuro la Svizzera potrà, risp.

dovrà, scambiare informazioni non richieste, che l'AFC o le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni detengono e che siano "presumibilmente interessanti per l'autorità estera competente" (cfr. il nuovo art. 3 lett. d LAAF). Nell'insieme di queste informazioni suscettibili di trasmissione rientrano, in certa misura, anche le "decisioni fiscali anticipate" (altrimenti detti "ruling fiscali"; cfr. art. 8 ss. OAAF; sullo specifico tema cfr. VORPE, Spontaner Informationsaustausch, p. 1234 ss.).

- 7.4.** La LSAI non disciplina l'applicazione dell'**Accordo FATCA** per il quale si applica invece la LFATCA (cfr. Messaggio SAI, p. 4510). Secondo l'Accordo FATCA (che in Svizzera viene attualmente implementato tramite un Accordo intergovernamentale sulla base del cd. "modello 2") sono gli IF svizzeri che trasmettono direttamente alle autorità fiscali statunitensi – e non indirettamente via AFC – le informazioni richieste sui clienti. Inoltre il flusso di informazioni è monodirezionale, *i.e.* unicamente verso gli USA (contrariamente a quanto accadrebbe con la futura adozione di un accordo sulla base del cd. "modello 1"). Al fine di conseguire un'armonizzazione tra FATCA e scambio automatico di informazioni secondo il modello OCSE, in data 8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato un mandato di negoziazione con gli USA, nell'intento di approdare ad un Accordo FATCA aderente al cd. "modello 1". Anche nell'ipotesi che si giunga a un tale nuovo accordo, la normativa FATCA manterrà un sistema di attuazione distinto rispetto allo *standard* per lo scambio automatico, ma con differenze circoscritte ad aspetti peculiari degli USA (cfr. Messaggio SAI, p. 4485).
- 7.5.** Infine, la LSAI non disciplina forme di scambio automatico che portano su **informazioni diverse da quelle riferite a conti finanziari** (cpv. 1 lett. b) (per una definizione di conto finanziario cfr. commento alla Sez. I.A SCC). Secondo il Consiglio federale tale esclusione segue dal fatto che sinora la Svizzera non ha convenuto un simile scambio in alcuna convenzione (cfr. Messaggio SAI, p. 4510). Sebbene tale argomentazione appare meramente circostanziale (*i.e.* non conclusiva), è altrettanto vero che considerato il taglio specifico della disciplina LSAI, risulta difficile immaginare come questo strumento possa essere utilizzato per attuare uno scambio di informazioni che non siano esclusivamente correlate a conti finanziari.
- 8.** L'elenco degli Stati *partner* con i quali **la Svizzera** ha firmato accordi che prevedono l'introduzione di uno scambio automatico di informazioni conforme allo *standard* OCSE è disponibile al seguente link: <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html> (pagina consultata il 09.03.2017). L'Accordo raggiunto con l'UE (che si applica a tutti i 28 Stati membri ed è valido anche per Azzorre, Gibilterra, Guadalupa, Guyana Francese, Isole Aland, Isole Canarie, Madeira, Martinica, Mayotte, Riunione e Saint Martin), invece, non poggia sull'Accordo SAI (cfr. *infra* N 11 LSAI). Globalmente, circa 100 Stati – tra cui tutti i più importanti centri finanziari – si sono pronunciati a favore della ripresa dello *standard* OCSE in materia di scambio automatico di informazioni.
- 9.** Uno **Stato partner** è definito dall'art. 2 cpv. 1 lett. c LSAI come uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto uno scambio automatico di informazioni.

Si osserva a proposito come la nozione di "Giurisdizione partecipante" utilizzata all'art. 2 cpv. 2 LSAI sia invece più ampia. Per l'art. 1 OSAIn, oltre agli Stati *partner*, sono infatti considerate Giurisdizioni partecipanti anche gli altri Stati che si sono dichiarati (nei confronti del *Global Forum* sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni ai fini fiscali) favorevoli ad attuare lo scambio automatico di informazioni, nonché gli USA (cfr. nel dettaglio DFF, Rapporto OSAIn, p. 6 s.).

10. L'art. 1 cpv. 1 LSAI chiarisce le **due possibilità di cui la Svizzera dispone per introdurre lo scambio automatico con uno Stato *partner***. La prima è la conclusione di un accordo internazionale bilaterale o multilaterale (aderendo al cd. "modello 1"; art. 1 cpv. 1 lett. *b* LSAI). L'altra possibilità è introdurre uno scambio automatico per mezzo dell'Accordo SAI (aderendo al cd. "modello 2"; art. 1 cpv. 1 lett. *a* LSAI). Si osserva che in entrambi i casi, l'accordo applicabile deve essere attivato bilateralmente. Ciò significa che la Svizzera potrà decidere in merito all'introduzione dello scambio automatico distintamente per ogni Stato. Diversamente da quanto accade con il "modello 1", l'attivazione secondo il "modello 2", esige l'assolvimento di quattro condizioni prodromiche: (i) la Convenzione MAAT vige in entrambi gli Stati, (ii) entrambi gli Stati hanno firmato l'Accordo SAI, (iii) entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali necessarie per applicare lo scambio automatico, e (iv) entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI di volere scambiare informazioni su base automatica con l'altro Stato. Sia nel caso di attivazione bilaterale dell'Accordo SAI che nel caso di conclusione di un trattato internazionale, l'Assemblea federale sarà chiamata a pronunciarsi (art. 166 cpv. 2 Cost.). Lo svantaggio del "modello 1" si manifesta nel caso di modifiche degli *standard* per lo scambio automatico. Tale eventualità implica infatti la modifica dei singoli accordi internazionali, con la conseguenza che le Parti contrattuali dovranno rinegoziare le revisioni. Per contro, in regime di Accordo SAI, in caso di successive modifiche degli *standard*, sarà sufficiente adeguare questo accordo e il diritto interno, senza dover rinegoziare le revisioni con tutti gli Stati *partner*. Le dichiarazioni di attivazione bilaterale non sono infatti toccate dalle modifiche, e non è possibile rifiutarsi di riprenderne il contenuto senza una disdetta dell'Accordo SAI (cfr. TAROLLI SCHMIDT/KURATH, p. 249). In sintesi, **la LSAI vale per lo scambio automatico di informazioni in generale, sia che questo sia introdotto in Svizzera secondo il "modello 1" o secondo il "modello 2"**.

10.1. L'**Accordo SAI** del 29 ottobre 2014 (RS 0.653.1) è concepito come accordo tra Autorità competenti. La sua sottoscrizione non pregiudica le specifiche procedure di approvazione nazionali. L'Accordo SAI si fonda sull'art. 6 Convenzione MAAT e si prefigge l'obiettivo di regolare l'applicazione uniforme dello *standard* OCSE in materia di scambio automatico di informazioni, grazie alla conclusione di un singolo accordo. Esso non è direttamente applicabile tra gli Stati che l'hanno ratificato. Convenzione MAAT e Accordo SAI creano le basi giuridiche dello scambio automatico (la legislazione svizzera non contiene infatti una base legale sufficiente per concludere un accordo di scambio automatico fondandosi sul solo art. 6 Convenzione MAAT), senza tuttavia definire gli Stati *partner* con i quali sarà introdotto.

- 10.2.** L'**allegato all'Accordo SAI** – che pure rientra nel campo di applicazione della LSAI secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. *a* – è costituito dallo SCC. L'Accordo SAI stabilisce infatti che siano scambiate informazioni ottenute conformemente allo SCC (cfr. Sez. 2.1.1 Accordo SAI). L'espressione "*standard comune di comunicazione di informazioni*" indica lo *standard* per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali relative a conti finanziari elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20, inclusi i commenti (cfr. Sez. 1.1.f Accordo SAI). La procedura prevede che gli Stati firmatari dell'Accordo SAI accolgano lo SCC nelle rispettive legislazioni nazionali. Per questa ragione, lo SCC è stato allegato all'Accordo SAI, e quindi (unitamente a quest'ultimo) sottoposto all'Assemblea federale per approvazione, al fine di essere trasposto nel diritto svizzero (cfr. art. 7 cpv. 1 LSAI). Lo SCC trae (fondamentalmente) ispirazione dal modello FATCA. Mentre l'Accordo SAI regola il rapporto tra gli Stati *partner* (i.e. quali informazioni gli Stati si scambiano e in che modo), lo SCC disciplina gli obblighi di adeguata verifica che gli IF degli Stati *partner* devono soddisfare per l'identificazione dei conti oggetto di comunicazione. In altri termini, lo SCC stabilisce chi ottiene che cosa in merito a chi e come lo deve ottenere. L'insieme di informazioni così raccolte viene poi trasmesso alle autorità fiscali dello Stato di residenza dell'IF (in Svizzera l'AFC, art. 15 cpv. 1 LSAI), che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali dello Stato *partner* (Sez. I SCC; cfr. Messaggio SAI, p. 4502). Il SCC è stato quindi recepito nella LSAI, giacché (non tutte) le disposizioni dell'Accordo SAI e dello SCC hanno carattere *self-executing* (cfr. TAROLLI SCHMIDT/KURATH, p. 249).
- 11.** L'introduzione dello scambio automatico con gli Stati membri dell'UE non avviene, invece, attraverso la Convenzione MAAT e l'Accordo SAI, bensì in forza a una base legale a sé stante, racchiusa nell'**Accordo con l'UE** (RS 0.641.926.81) che costituisce formalmente un Protocollo di modifica sostitutivo dell'AfisR (cfr. Messaggio Accordo con l'UE, p. 7594). L'art. 2 Accordo con l'UE prevede uno scambio automatico di informazioni in relazione ai conti che sono oggetto di comunicazione. Esso rappresenta dunque un "**altro accordo internazionale**" ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. *b* LSAI (cfr. Messaggio SAI, p. 4510). La LSAI è pertanto applicabile nell'attuazione dello scambio automatico con l'UE nella misura in cui le sue disposizioni non siano dirette esclusivamente all'attuazione dell'Accordo SAI (cfr. Messaggio Accordo con l'UE, p. 7623 s.). Simmetricamente poi, per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta (art. 5 Accordo con l'UE), l'Accordo con l'UE rappresenta un altro accordo internazionale ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. *b* LAAF.
- 12.** **Rientra nella nozione residuale di "altri accordi internazionali" ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. *b* LSAI**, ogni ulteriore accordo internazionale volto ad introdurre lo *standard* sullo scambio automatico di informazioni approvato dall'OCSE il 15 luglio 2014 (o versione posteriore; cfr. Messaggio SAI, p. 4510). Infatti, per gli Stati che non hanno sottoscritto il Modello OCSE dell'Accordo SAI, quest'ultimo non può fungere da base legale per introdurre uno scambio automatico. Tale eventualità dovrà essere quindi esplicitamente contemplata in un altro accordo internazionale, quali ad esempio una CDI o un TIEA (cfr. OSWALD, N 262; TAROLLI SCHMIDT/KURATH, p. 248).

13. La regola di collisione enunciata all'art. 1 cpv. 2 LSAI esplicita la scelta di ordine normativo interna per la quale (eventuali) divergenti disposizioni dell'accordo applicabile hanno precedenza sulle disposizioni della LSAI. L'enunciazione è identica a quella dell'art. 1 cpv. 2 LAAF. A livello di diritto internazionale pubblico, la preminenza dell'accordo applicabile è sancita dagli artt. 25 e 26 CV, che ancorano, risp., il principio *"pacta sunt servanda"* e la prevalenza del trattato internazionale su di una (divergente) legislazione interna del singolo Stato. La CV si limita, comunque, ad esigere il rispetto dei trattati e delle altre norme internazionali, senza stabilire in che modo i singoli Stati debbano garantire questo risultato (Rapporto del Consiglio federale sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, p. 2055).

13.1. In questo orizzonte di cose è utile ricordare come in Svizzera la gerarchia degli atti normativi interni attribuisca rango supremo alla Costituzione, alla quale seguono le leggi federali e le ordinanze. Il diritto cantonale è subordinato al diritto federale. La Costituzione federale non chiarisce però esplicitamente il **rango occupato dal diritto internazionale rispetto a quello nazionale**. E questo ancorché l'art. 5 cpv. 4 Cost. obblighi la Confederazione e i Cantoni a rispettare il diritto internazionale. Anche l'art. 190 Cost. non esplicita il rango da attribuire al diritto internazionale e nemmeno enuncia un criterio generale di collisione. Esso si interessa all'applicazione del diritto da parte dei tribunali e delle altre autorità di applicazione, sottraendo a questi ultimi la facoltà di verificare la costituzionalità del diritto interno o internazionale (Rapporto del Consiglio federale sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, p. 2056). Allo stato attuale, è assodata in Svizzera la precedenza assoluta del diritto internazionale pubblico sul diritto cantonale e sugli atti normativi emanati dalla Confederazione con rango di ordinanza (cd. "forza derogatoria del diritto federale", art. 49 cpv. 1 Cost.). Più sfumato – e complesso – è invece il rapporto tra diritto internazionale e le leggi federali. In linea di principio la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale afferma il primato del diritto internazionale rispetto a quello interno (DTF 139 I 16, consid. 5.1; DTF 135 II 243, consid. 3.1; DTF 125 II 417, consid. 4d), riconoscendo, tuttavia, alcune eccezioni, sintetizzate nella cd. *"Schubert-Praxis"*, per la quale *"una eventuale e consapevole deroga da parte del legislatore [federale], [...] consente di mitigare certi rigori e di salvaguardare in pratica determinati imperiosi interessi"* (DTF 99 Ib 39, consid. 3). Giuridicamente più delicato (e politicamente più tormentato) è determinare quale soluzione si debba scegliere in presenza di un conflitto tra diritto internazionale pubblico e diritto costituzionale svizzero. Sulla questione non esiste una giurisprudenza del Tribunale federale, non essendosi ancora posta la domanda concreta. Il tema è, tuttavia, particolarmente attuale, non da ultimo in ragione della riuscita formale dell'iniziativa popolare federale (depositata il 12 agosto 2016) denominata *"Il diritto svizzero anziché giudici stranieri – Iniziativa per l'autodeterminazione"* (cfr. sul tema: KELLER/BALZAS-HEGEDÜS, p. 718 ss.).

13.2. Oltre al già accennato elemento del **rango** (in caso di conflitto, quale diritto prevale?), la relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale si compone di due ulteriori elementi: quello della **validità** (il diritto internazionale manifesta immediatamente

i suoi effetti a livello nazionale o deve essere prima trasposto in un atto legislativo interno?) e quello dell'**applicabilità** (il diritto internazionale è applicabile direttamente o richiede una concretizzazione da parte del legislatore nazionale?). Per quanto riguarda la **validità del diritto internazionale**, la Svizzera appartiene all'insieme degli Stati cd. "monisti", per cui il diritto nazionale e il diritto internazionale sono elementi che appartengono al medesimo ordinamento giuridico. Per questa ragione, le norme del diritto internazionale regolarmente entrate in vigore assumono validità immediata nella legislazione svizzera (DTF 94 I 699, consid. 2; DTF 122 II 234, consid. 4a), andando a formare "diritto federale". In punto all'**applicabilità diretta** del diritto internazionale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, **una disposizione del diritto internazionale è direttamente applicabile (self-executing)** se il suo contenuto è sufficientemente determinato e chiaro per costituire, in un caso concreto, da fondamento per una decisione. Di conseguenza, la disposizione di diritto internazionale deve essere suscettibile di controllo giudiziario. Essa dovrà, pertanto, circoscrivere i diritti e i doveri dell'individuo assoggettato ed essere rivolta all'autorità chiamata alla sua applicazione (DTF 140 II 185 consid. 4.2 con riferimenti, affermata ancora di recente in Sentenza TF 2C_1174/2014 del 24 settembre 2015). Stabilire se una norma assolve tali condizioni è una questione di interpretazione, da individuare caso per caso (Rapporto del Consiglio federale sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, p. 2054).

- 14. La riserva in favore dell'accordo applicabile**, espressamente evocata in diverse disposizioni della LSAI (p. es. agli art. 3 cpvv. 6, 7, 9; art. 15; art. 21 cpv. 2; art. 26 cpv. 2 lett. c; art. 28; art. 31; art. 32 lett. a), evidenzia come la normativa di attuazione interna torni applicabile residualmente, *i.e.* solo quando l'accordo applicabile: (i) non esprime una disciplina esaustiva e (ii) le norme attuative non lo contraddicono (DTF 137 IV 33, consid. 2.2.2). Determinare se l'accordo applicabile configura una disciplina esaustiva è compito devoluto all'interpretazione dell'accordo medesimo (cfr. SCHODER, N 12 *ad* art. 1).
- 15. La nozione di accordo applicabile** è oggetto di spiegazione autentica all'art. 2 cpv. 1 lett. a LSAI, che lo definisce "*un accordo o una convenzione secondo l'articolo 1 capoverso 1 applicabile nel singolo caso*". Si tratta, quindi, dell'Accordo SAI (allegato compreso) e di altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni che riguarda conti finanziari. Gli accordi applicabili hanno rango di accordi internazionali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a CV (cfr. Messaggio SAI, p. 4510). Ne segue – come già per le CDI (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.1; Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.2.1.; Sentenza TF 2C_498/2013 del 29 aprile 2014, consid. 5.1; Sentenza TF 2C_436/2011 del 13 dicembre 2011, consid. 3.2) – che la CV si applica per interpretare ed eseguire gli accordi applicabili in materia di scambio automatico, anche in assenza di menzione espressa nei testi convenzionali (Sentenza TF 2A.416/2005 del 4 aprile 2006, consid. 3.1; OSWALD, N 220 ss.).
- 15.1.** In quanto accordi internazionali, gli accordi applicabili devono pertanto essere interpretati in buona fede, aderendo al senso comune da attribuire ai termini

del trattato (“ordinary meaning rule”), visti nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato medesimo (art. 31 cpv. 1 e 2 CV; cfr. Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.2.1.; Sentenza TF 2C_1174/2014 del 24 settembre 2015, consid. 2.1.3; DTF 139 II 404, consid. 7.2.1.; DTF 131 III 227, consid. 3.1). **Il tenore letterale del trattato rappresenta, quindi, il metodo interpretativo deputato ad enucleare la comune volontà contrattuale delle parti** (Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.2.2.; DTF 97 I 359, consid. 3.; cfr. OSWALD, N 223 ss.). Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di queste lingue, salvo che il trattato non preveda – o le parti non convengano – che in caso di divergenza debba prevalere un determinato testo (art. 33 cpv. 1 CV).

- 15.2.** Il (fondamentale) principio della “buona fede” si salda con la cd. “**regola dell’effetto utile**” (“*effet utile*”, ancorché non espressamente enunciata dall’art. 31 CV), quale espressione del momento teleologico. Tra diversi possibili significati, l’interprete dovrà quindi prediligere quello che permette l’applicazione effettiva della clausola della quale si ricerca il contenuto, scongiurando in tal modo il pericolo di giungere a risultati che contraddicano la lettera o lo spirito del trattato (DTF 141 III 495, consid. 3.5.1; Sentenza TF 4A_736/2011 del 11 aprile 2012, consid. 3.3.4). Ogni Stato contraente (Stato *partner*) deve pertanto impedire qualsiasi comportamento o interpretazione suscettibile di eludere i suoi impegni internazionali, risp. di estraniare il trattato dal suo senso e dal suo scopo (cfr. Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.2.2.; Sentenza TF 2C_498/2013 del 29 aprile 2014, consid. 5.1).
- 15.3. La nozione di “contesto” comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi, anche** ogni accordo relativo al trattato intervenuto tra le Parti in occasione della sua conclusione, così come ogni strumento disposto in quella sede da una o più Parti ed accettato dalle altre Parti in quanto strumento relativo al trattato (art. 31 cpv. 2 CV).
- 15.4. In aggiunta al contesto**, l’interprete terrà pure conto di ogni ulteriore accordo intervenuto tra le Parti in merito all’interpretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni in esso contenute, così come di ogni ulteriore pratica seguita nell’applicazione del trattato che accerti l’accordo delle parti relativamente alla sua interpretazione e, infine, di ogni norma pertinente di diritto internazionale applicabile alle relazioni fra le Parti (art. 31 cpv. 3 CV). In ambito internazionale, si ritiene che a un termine o a un’espressione debba essere attribuito un significato particolare (“*special meaning rule*”) se è accertato che tale era l’intenzione delle parti (art. 31 cpv. 4 CV).
- 15.5.** I lavori preparatori e le circostanze nelle quali il trattato è stato concluso formano i cd. **criteri complementari di interpretazione** (art. 32 CV), ai quali l’esegeta può ricorrere: (i) per confermare il significato risultante dall’applicazione dell’art. 31 CV; ovvero (ii) per chiarire un significato quando l’interpretazione ricavata in base all’art. 31 lasci tale significato ambiguo od oscuro, risp. conduca ad un risultato chiaramente assurdo o irragionevole (cfr. Sentenza TF 2C_276/2016 del 12

settembre 2016, consid. 5.2.3). Nella realtà, il procedimento circolare che caratterizza ogni atto interpretativo (conosciuto col nome di “circolo ermeneutico”) spoglia di tangibile valenza effettiva qualsiasi rigida separazione nell'utilizzo si intenda imporre tra mezzi primari e mezzi complementari di interpretazione (cfr. OSWALD, N 228 ss.).

16. In ambito di CDI (e di TIEA; cfr. SCHODER, N 14 *ad art.* 1) concepite secondo il M-OCSE, la giurisprudenza e la dottrina svizzere sono pressoché unanimi nel ritenere che, laddove si ponga un problema interpretativo, il **modello medesimo e il rispettivo commentario ufficiale assumono rilevanza fondamentale**, seppure quali mezzi sussidiari di interpretazione (*i.e.* mezzi complementari di interpretazione *ex art.* 32 CV) della specifica CDI (cfr. Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.2.3; Sentenza TF 2C_276/2007 del 6 maggio 2008, consid. 5.3; Sentenza TF 2A.239/2005 del 28 novembre 2005, consid. 3.4.4; DTAF 2011/6, consid. 7.3.1 con riferimenti; OSWALD, N 231 ss.). Non è invece ancora stata completamente chiarita (in ambito CDI, cfr. ancora di recente la Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016, consid. 6.1.1) la valenza esegetica da attribuire alle novità, risp. alle modifiche, apportate al Commentario M-OCSE nell'interpretazione di CDI che sono antecedenti a tali aggiornamenti (cfr. SCHODER, N 14 *ad art.* 1; OSWALD, N 237 ss.). La giurisprudenza ritiene che l'interprete può appoggiarsi a versioni del Commentario più recenti della CDI applicabile quando gli aggiornamenti intercorsi non sostituiscano la disciplina precedentemente delineata, ma si limitino a precisarla o a chiarirla (cfr. Sentenza TAF A-4689/2013 del 25 giugno 2014; consid. 4.2; per una disamina del tema cfr.: OSWALD, N 237 ss.).
- 16.1. In ambito di scambio automatico di informazioni, la questione della **valenza dei Commentari OCSE, risp. delle loro modifiche**, così come pure quella dell'**applicazione e sviluppo dell'Accordo SAI e del suo allegato**, hanno trovato una loro – quantomeno parziale – soluzione autentica negli accordi applicabili e nella LSAI. In ambito Accordo SAI, i Commentari al Modello di Accordo e allo SCC partecipano a pieno titolo alla definizione dello *standard* (cfr. Sez. 1.1.f Accordo SAI; cfr. anche OCSE, Commentario SCC, N 2 *ad Sez.* IX, per cui *“The Standard will not be considered effectively implemented unless it is adopted in good faith with consideration to its Commentary which seeks to promote its consistent application across jurisdictions”*). Quando utilizza il concetto di “SCC” (art. 2 cpv. 1 lett. b LSAI), la LSAI non si riferisce quindi all'allegato all'Accordo SAI, bensì – più estensivamente – allo *standard* per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20, commentari inclusi (cfr. Messaggio SAI, p. 4510; Messaggio Accordo con l'UE, p. 7619). In questo orizzonte (materiale) di cose sembra sensato concludere (ritenuto che tale istanza conoscitiva è posta in dottrina, cfr. OSWALD, N 233) che in ambito SAI i commentari siano stati elevati (almeno) al rango di *“accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute”*, risp. di *“ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato”* (art. 31 cpv. 3 lett. a, b CV), acquisendo dignità di mezzo primario di interpretazione degli accordi applicabili; se non addirittura assumendo a una *“réglementation internationale au sens propre”* (Sentenza TAF A-423/2013, consid. 4.6). **L'art. 8 LSAI**

stabilisce tuttavia che gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione attuano soltanto le modifiche ai Commentari OCSE sul Modello di Accordo SAI e sullo SCC che sono state integrate in una Legge federale o in un'ordinanza, oppure in un'istruzione dell'AFC (per i dettagli: commento *ad* Art. 8 LSAI). A livello esecutivo, nell'ambito dei compiti di corretta applicazione degli accordi applicabili e della LSAI, l'art. 22 cpv. 4 LSAI conferisce poi all'AFC la facoltà di emanare istruzioni basate sui Commentari dell'OCSE del Modello di Accordo SAI e dello SCC (su questa disposizione si fonda segnatamente la Direttiva dell'AFC del 17 gennaio 2017). Analogo ragionamento vale per l'**Accordo con l'UE**. L'"Allegato II" contiene infatti estratti del Commentario allo SCC (cfr. Messaggio Accordo con l'UE, p. 7619), e la "*Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'accordo e agli allegati*" precisa che i Commentari dell'OCSE sul Modello di Accordo SAI e sullo SCC "dovrebbero" servire a spiegare e interpretare l'accordo, in modo da assicurarne un'applicazione coerente (cfr. Messaggio Accordo con l'UE, p. 7622).

- 16.2.** A livello di normativa interna, l'**art. 7 LSAI** prevede che nel quadro dell'attuazione dell'Accordo SAI i diritti e gli obblighi degli IF svizzeri tenuti alla comunicazione si fondano sull'allegato all'Accordo SAI (*i.e.* lo SCC) e sulla LSAI medesima. Presentandosi modifiche allo SCC di portata limitata, sarà facoltà del Consiglio federale riprenderle nell'allegato all'Accordo SAI. Sono in particolare considerate di portata limitata le modifiche che non istituiscono nuovi obblighi né sopprimono diritti esistenti per le persone oggetto di comunicazione e per gli IF svizzeri obbligati; risp. sono principalmente dirette alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative, ovvero non implicano dispendi finanziari importanti (art. 7 cpv. 3 LSAI). Lo stesso Consiglio federale sottoporrà invece le altre modifiche all'Assemblea federale per approvazione (per i dettagli: commento *ad* Art. 7 LSAI).